

Regolamento comunale per gli interventi in economia

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 9 del 13 marzo 2008

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI IN ECONOMIA	
TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione, oggetto e finalità	3
Art. 2 Modalità di esecuzione degli interventi in economia	3
Art. 3 Limiti di importo e divieti di frazionamento e modalità di affidamento	4
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI	5
Art. 4 Lavori in economia.....	5
Art. 4.1 Forniture e servizi in economia preordinati all'esecuzione di lavori	6
TITOLO III - PROCEDIMENTO	7
Art. 5 Responsabile del procedimento.....	7
Art. 6 Interventi in economia mediante amministrazione diretta	7
Art. 7 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	7
Art. 8 Atti della procedura	8
Art. 9 Modalità di scelta del contraente.....	8
Art. 10 Offerta economicamente più vantaggiosa	9
Art. 11 Contratti aperti.....	9
Art. 12 Mezzi di tutela	9
Art. 13 Subappalto.....	9
Art. 14 Modalità di conclusione dei contratti	10
Art. 15 Inadempimenti.....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA	11
Art. 16 Interventi affidati in economia per cottimo	11
Art. 17 Garanzie.....	11
Art. 18 Revisione prezzi	11
Art. 19 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	12
Art. 20 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.....	12
Art. 21 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	13
Art. 22 Forniture servizi funzionali: garanzie, ordinazione e liquidazione.....	14
TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI.....	11
Art. 23 Interventi d'urgenza.....	14
Art. 24 Lavori di somma urgenza	14
Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi tecnici	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 26 Verifica e collaudo.....	17
Art. 27 Entrata in vigore.....	17

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione, oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità per l'effettuazione delle spese in economia dei lavori e delle forniture e dei servizi funzionali all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, "codice dei contratti pubblici".

Sono applicabili, fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo del "Codice dei contratti pubblici" di cui all'articolo 5 (d'ora in avanti denominato "Codice"), per quanto riguarda i lavori, le norme contenute nel D.P.R. 554/99 (d'ora in avanti denominato "Regolamento") non abrogato dal "Codice" e il D.P.R. 34 del 25 gennaio 2000.

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

Qualora gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare ad evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

Art. 2 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta parte in cottimo.

Nell'**amministrazione diretta** gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento senza l'intervento di alcun imprenditore.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000 (art. 125 c. 5 secondo periodo del "Codice").

Nel **cottimo fiduciario** gli interventi sono affidati tramite procedura negoziata.

I lavori affidati tramite cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a € 200.000 (art. 125 c. 8 del "Codice") previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici come meglio specificato all'art. 125 c. 8 del "Codice".

Gli importi indicati nel presente articolo non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extra contrattuale ad eccezione del caso in cui i lavori siano effettuati con il sistema del contratto aperto. In questo caso l'appaltatore dovrà assog-

gettarsi all'esecuzione di ulteriori prestazioni, fino al limite consentito dall'art. 11 del Regolamento e solo nel caso in cui l'appalto non superi il limite di tempo indicato nel contratto originale sottoscritto dall'appaltatore.

Art. 3 Limiti di importo e divieti di frazionamento e modalità di affidamento

Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia sono consentite fino ai limiti previsti dall'articolo 125 del "Codice", salvo ulteriori limiti quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente;

Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono tutti I.V.A. esclusa.

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del "Codice" concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Nessun lavoro può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiali:

- a) le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente nel Piano delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione, per ciascun settore dell'Amministrazione;
- b) le suddivisioni derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- c) l'esecuzione di interventi in economia in cui l'impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi;
- d) quando le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate le une dalle altre;
- e) gli affidamenti di interventi cosiddetti misti affidati separatamente a contraenti qualificati in ciascuno settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di intervento.

I **lavori** in economia possono essere eseguiti fino ai seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- a) Amministrazione diretta (come definita all'art. 2):

Importo massimo di affidamento fino a € 50.000 (art. 125 c. 5 del "Codice");

Importo massimo fino a € 40.000 tramite affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento (art. 125 c. 8 del "Codice");

- a) Cottimo fiduciario (come definito all'art. 2):

Importo massimo di affidamento fino a € 200.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici;

Importo massimo fino a € 100.000 per manutenzioni di opere o impianti (art. 125 c. 6 l.b del "Codice") previa consultazione di almeno 5 operatori economici;

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia i seguenti **lavori**:

- b) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica (art. 125 c. 6 del "Codice") previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
 - 1. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti, per un importo non superiore a € 100.000; salvo eventi imprevedibili, rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di sale, ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) sfalcio e pulizia dei fossi di guardia e scolo acque meteoriche o pulizia fognature interrato;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in

cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

- e) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori (sistemazioni di alveo e sponde di fiumi e torrenti);
- f) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- g) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- h) manutenzione ordinaria annuale o pluriennale, potature, scature, concimazioni, interventi in soccorso, riparazione e restauro del verde nei limiti di quanto necessario al decoro;
- i) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 3, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi.

Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non sia possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Art. 4.1 Forniture e servizi in economia preordinati all'esecuzione di lavori

Possono essere eseguite in economia le **forniture** di beni per uffici e servizi comunali o a carico del Comune o le prestazioni di **servizi** a favore del Comune o a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, con il limite previsto nel "Codice", purché si possano definire quali prestazioni di servizi accessori, strumentali o funzionali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia previste dal presente Regolamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Gli atti a rilevanza esterna rimangono a carico del Dirigente competente.

Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale, alla formazione lavoro o ad altre forme contrattuali consentite dalla normativa vigente.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, o tecnico opportunamente delegato, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 7 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del procedimento richiede almeno 5 (cinque) preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da acquisire o del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbliga-

zioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predefiniti nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i) le certificazioni inerenti la regolarità contributiva.

Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il Responsabile del procedimento dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a € 100.000;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad urgenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a € 100.000;

Art. 8 Atti della procedura

La lettera di invito, oltre che tramite il servizio postale, può essere inoltrata anche via telefax o posta elettronica. Nel caso di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono e, in tal caso, è confermato in forma scritta il giorno successivo.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 9 Modalità di scelta del contraente

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione, previa verifica del DURC; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa.

Art. 10 Offerta economicamente più vantaggiosa

Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento. Nell'esame delle offerte il Responsabile del procedimento deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento. Ove questo non sia possibile, il Responsabile del procedimento è affiancato da professionisti esterni o da tecnici di altri enti, da retribuire con gettone di presenza da determinarsi di volta in volta.

Art. 11 Contratti aperti

Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le modalità delle singole ordinazioni sono determinate dal singolo contratto, capitolato o foglio di patti e condizioni.

Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto del presente regolamento.

In caso di lavori pubblici gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 12 Mezzi di tutela

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del "Codice".

Art. 13 Subappalto

E' vietato il subappalto degli "interventi" se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltan-

te previa verifica nei confronti delle ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente e alle condizioni previste dall'art. 118 del "Codice" dei contratti.

Anche per i subappalti è fatto obbligo alla stazione appaltante verificare la regolarità contributiva dell'impresa scelta dal contraente, nelle forme e modi previsti dalla normativa con l'ausilio dello Sportello Unico Previdenziale attivato sul territorio.

Art. 14 Modalità di conclusione dei contratti

La forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti sotto forma di:

- a) forma pubblica amministrativa (atto pubblico o scrittura privata autenticata) quando è previsto l'intervento del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante;
- b) scrittura privata.

I contratti di "interventi" fino all'importo di € 40.000 si perfezionano mediante acquisizione agli atti di lettera d'offerta e/o preventivo sottoscritta dalle parti, debitamente datata e protocollata o per sottoscrizione dell'eventuale capitolato d'oneri e della determina di aggiudicazione;

I contratti di "interventi" ricompresi tra € 40.000 fino a € 77.500 vengono stipulati mediante scrittura privata, con atto bilaterale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa assegnataria, senza obbligo di iscrizione nel registro di Repertorio del Comune.

I contratti di "interventi" ricompresi tra € 77.501 fino a € 125.000 vengono stipulati mediante scrittura privata, con atto bilaterale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa assegnataria, con obbligo di iscrizione nel registro di Repertorio del Comune.

I contratti di "interventi" da € 125.001 vengono stipulati mediante atto pubblico la cui rogazione avviene a cura del Segretario Comunale con obbligo di iscrizione nel registro di Repertorio del Comune.

Vengono comunque stipulati mediante atto pubblico i contratti di "interventi", indipendentemente dal loro valore contrattuale, acquisiti a seguito di asta pubblica e/o quando la legge lo richieda in considerazione della particolarità natura del contratto stesso (trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso e/o gratuito).

Tutte le spese contrattuali sono a carico delle parti nei limiti previsti dalla norma.

I contratti di "interventi" che riguardano l'esecuzione di lavori o servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

I contratti devono comunque contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i prezzi concordati;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura o la durata del servizio;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 15 Inadempimenti

La disciplina relativa alle inadempienze nell'esecuzione dell'intervento in economia è prevista dal

relativo contratto, dal capitolato o dal foglio di patti e condizioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

Art. 16 Interventi affidati in economia per cottimo

I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezzari o listini individuati preventivamente.

Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del Responsabile del procedimento o, se nominato, dal Direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 17 Garanzie

L'Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art. 75 del "Codice").

Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del "Codice" dei contratti pubblici, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per l'esecuzione di "interventi" di importo pari o superiore ad € 40.000 l'impresa deve prestare le garanzie di cui all'art. 113 del "Codice" (cauzione definitiva e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio OO.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

Nel caso in cui il pagamento avvenga in un'unica soluzione al termine delle prestazioni la ditta può essere esentata dalla presentazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di affidamento, ovvero nel contratto.

Art. 18 Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del Codice

Civile. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, come previsto dal D.M. dell'11/12/1978.

Art. 19 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 20 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto, previa acquisizione di DURC;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione, previa acquisizione di DURC.

I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino all'esaurimento del contratto.

Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
- k) di certificazione di regolarità contributiva;
- l) di certificazioni tecniche;

Art. 21 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 22 Forniture e servizi funzionali: garanzie, ordinazione e liquidazione

L'Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura delle forniture o dei servizi, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art. 75 del "Codice").

Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del "Codice" dei contratti pubblici, per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino a € 20.000, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 20.000 l'impresa deve prestare le garanzie di cui all'art. 113 del "Codice" (cauzione definitiva e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio OO.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

Nel caso in cui il pagamento avvenga in un'unica soluzione al termine delle prestazioni la ditta può essere esentata dalla presentazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di affidamento, ovvero nel contratto.

Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile del procedimento, mediante ordine scritto.

L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili;
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

Il Responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione;

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 23 Interventi d'urgenza

Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione di detto stato.

Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'art. 5 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 24 Lavori di somma urgenza

Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione di cui al c. 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del "Codice";
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del "Codice";
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del "Co-

dice”;

- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;

A discrezione del Responsabile del Procedimento per mantenere omogeneità nelle prestazioni tecniche, a possono essere affidati agli stessi professionisti che hanno redatto il progetto preliminare anche le fasi successive di progettazione (definitiva ed esecutiva).

Ai sensi dell'articolo 125, c. 11, ultimo periodo del “Codice”, i servizi tecnici di cui al c. 1 di importo inferiore a € 20.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile del procedimento.

I servizi tecnici di cui al c. 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 20.000 e inferiore a € 100.000 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno 5 (cinque) soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5. conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7. sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

Il Responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al c. 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000;
- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a €100.000 sono disciplinati dall'articolo 91 del "Codice" dei contratti pubblici.

I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- a) di importo pari o superiore a € 20.000 e inferiore a € 206.000 sono disciplinati dall'articolo 124 del "Codice";
- b) di importo pari o superiore a € 206.000 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del "Codice".

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Verifica e collaudo

Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a € 40.000 il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a € 20.000 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui agli artt. 19, 20 e 25.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.